

# COMUNE DI LADISPOLI

(Prov. di Roma)

## Regolamento Comunale per la tutela dei diritti degli animali e per la prevenzione del randagismo

### ART. 1

#### PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento ha lo scopo di garantire, con dettato di norme esplicative di leggi particolari, la tutela degli animali ed evitare gli atti di crudeltà, i maltrattamenti, l'abbandono di cui essi sono vittime, perseguendoli nei casi concreti. Esso stabilisce, inoltre, le regole di accesso degli animali ai luoghi pubblici, al fine di favorire la corretta convivenza tra questi ultimi e l'uomo.

Il presente Regolamento si basa ed ha come riferimento la Dichiarazione Universale per i Diritti degli Animali, la legge 14/8/1991 n° 281 e la legge regionale 21/10/1997 n° 34.

### ART. 2

#### CONSIGLIO CITTADINO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

E' istituito il Consiglio Cittadino per la Tutela degli Animali.

Il consiglio dura in carica due anni. Esso decade quando vengano a mancare oltre la metà dei propri componenti.

Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

- a. redige annualmente un programma di iniziative finalizzate alla tutela dei diritti degli animali e alla prevenzione del randagismo. Il programma, compatibilmente con le risorse di bilancio, viene fatto proprio dall'Amministrazione Comunale attraverso il competente Assessorato, che ne cura l'attuazione;
- b. stabilisce criteri, modalità di erogazione e controllo degli aiuti di cui al successivo art. 4. Per tale scopo specifico, il Consiglio dispone di un fondo determinato dalla Giunta Municipale.

Il Consiglio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove persone, così individuate:

- ! l'Assessore alla tutela ambientale in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale;
- ! un massimo di due rappresentanti di diverse associazioni del volontariato animalista che operano in ambito nazionale;
- ! da tre a sette cittadini eletti dall'Assemblea Cittadina degli Animalisti, costituita dai cittadini residenti nel Comune di Ladispoli iscritti ad una associazione del volontariato animalista che opera in ambito nazionale, regionale o comunale, oppure che rendono formale dichiarazione di essere amanti degli animali e rispettosi dei diritti sanciti dal presente Regolamento e dalle altre leggi vigenti.

Il Consiglio elegge il proprio Presidente, scegliendolo tra i cittadini

eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce nella sede del Comune, il Presidente si avvale dei servizi interni del Comune, per il tramite dell'Assessore all'Ambiente, per svolgere le funzioni di Istituto.

### **ART. 3**

#### **STRUTTURE DI RICOVERO, PRONTO SOCCORSO, DEGENZA PER CANI E GATTI**

Il Comune di Ladispoli istituisce il Canile Pubblico, ovvero stabilisce convenzioni con canili autorizzati privati o gestiti da associazioni del volontariato animalista, al fine di provvedere agli obblighi di cui all'art. 2 della legge regionale 21/10/1997 n° 34.

### **ART. 4**

#### **AFFIDAMENTO**

Il Comune, in collaborazione con le associazione del volontariato animalista e/o con singoli cittadini, promuove iniziative di sensibilizzazione sull'affidamento degli animali d'affezione ricoverati nei canili. Ai cittadini residenti che adottano uno o più animali e ai cittadini che assistono colonie feline, possono essere erogati aiuti, principalmente in forma di fornitura di prodotti per l'alimentazione dell'animale, secondo un disciplinare da adottarsi con deliberazione della Giunta Comunale in attuazione del presente regolamento.

### **ART. 5**

#### **GATTARE**

Il Comune di Ladispoli apprezza e sostiene l'attività dei volontari animalisti che assistono e nutrono le colonie feline, comunemente detti "gattare" o "gattari".

Combatte le manifestazioni di intolleranza verso tali volontari e stabilisce il divieto di introdurre nei regolamenti condominiali o consortili norme che impediscano lo svolgimento delle richiamate attività di assistenza e nutrimento. È fatto obbligo al volontario animalista di mantenere o ristabilire il decoro e l'igiene eventualmente compromessi dalla loro attività, nonché evitare turbative di qualsiasi specie a terzi, per effetto dell'attività anzidetta.

### **ART. 6**

#### **SPETTACOLI ED ESIBIZIONI**

È vietato in tutto il territorio comunale la sosta di automezzi, circhi o altri spettacoli viaggianti che abbiano al seguito animali selvatici in cattività, quali felini, ursidi, ippopotami, rettili, primati, zebre, giraffe e altri animali della savana, cetacei e mammiferi marini.

È altresì vietata l'esibizione di animali selvatici negli spettacoli di qualsiasi tipo.

Ai circhi che richiedo autorizzazione di sosta e/o di esibizione, prima del rilascio dell'autorizzazione è richiesto il versamento di una cauzione pari a £. 3.000.000, a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. La cauzione è restituita entro 60 dal termine delle esibizioni, in seguito al nulla osta del Comando della Polizia Municipale.

In caso di inosservanza la cauzione viene trattenuta in misura pari alla sanzione comminata, per essere utilizzata dal competente Servizio per iniziative in favore della tutela degli animali.

## **ART. 7**

### **QUESTUANTI**

È vietato, ai questuanti che detengono cucciolate di animali, sostare per le strade pubbliche.

## **ART. 8**

### **ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI**

Gli animali non possono accedere ai tappeti erbosi irrigati e curati, nonché nelle aree comprese nei parchi cittadini dedicate ai giochi dei bambini.

L'accesso degli animali in tutti gli altri luoghi pubblici e nei locali pubblici, in questi ultimi ove consentito, deve avvenire con le seguenti modalità:

- a. i cani debbono essere sempre tenuti al guinzaglio, salvo che nelle aree verdi opportunamente delimitate e recanti l'indicazione "qui posso correre libero".
- b. I cani di razza Rottweiler, Pittbull o meticci da quelle razze derivati, debbono inoltre essere sempre muniti di museruola
- c. Salvo precise contrarie disposizioni delle istituzioni sanitarie, resta nella discrezionalità dei gestori dei locali pubblici il consentire l'accesso ai cani, debitamente tenuti al guinzaglio.
- d. In accordo con le competenti autorità preposte al controllo del litorale, e con le istituzioni sanitarie, il Comune individua un tratto di spiaggia ove consentire l'accesso con i cani e ove consentire agli animali di immergersi in acqua.
- e. Chi conduce cani nei luoghi pubblici deve essere munito e deve obbligatoriamente usare la paletta per la raccolta delle deiezioni.

## **ART. 9**

### **SPERIMENTAZIONE**

In tutto il territorio Comunale è vietata la sperimentazione, attuata tramite vivisezione, sugli animali di qualsiasi specie.

## **ART. 10**

### **STERILIZZAZIONE**

Il Comune collabora con le autorità sanitarie preposte e con le associazioni animaliste nella attuazione di campagne di sterilizzazione per le colonie feline libere. Eventualmente, in mancanza di adeguati locali dove effettuare gli interventi chirurgici, il Comune realizza convenzioni con ambulatori veterinari privati.

## **ART. 11**

### **SANZIONI**

Le contravvenzioni alle norme contenute nel presente regolamento sono passibili della sanzioni comminate dal codice penale, specificamente quelle previste dall'art. 727, di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, per quanto attiene il maltrattamento degli animali, oltre che di quelle amministrative di seguito indicate, nei limiti di minimo e massimo, in esecuzione di questo regolamento medesimo, per la inosservanza delle altre disposizioni in esso contenute:

Inosservanza dell'art. 6 - sanzione pecuniaria da £. 1.000.000 a £. 3.000.000-

Inosservanza dell'art. 7 e 8 comma A-B-C-E - sanzione pecuniaria da £. 200.000 a £. 600.000-

Inosservanza dell'art. 9 - sanzione pecuniaria da £. 10.000.000 a £. 30.000.000

**Il regolamento è a disposizione dei Comuni interessati**